



COMUNE DI PALERMO

RAGIONERIA GENERALE

C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

Via Roma, n.209 - 90133 PALERMO
Tel. 0917403601 - Fax 0917403699
Sito internet www.comune.palermo.it
E-MAIL ragioneriagenerale@comune.palermo.it

COMUNE DI PALERMO ARCHIVIO SEGRETERIA GENERALE		
08 GEN. 2013		
Serie	Cat.	Fasc.
Prot. N. <i>Er.</i>	<i>4354</i>	<i>08/01/13</i>

Al Sig. Sindaco
c/o Capo di Gabinetto

Al Sig. Assessore al Bilancio

Al Sig. Segretario Generale

Al Sig. Dirigente dell'Ufficio Sviluppo Organizzativo

Ai Sig.ri Dirigenti

LORO SEDI

Prot. n. 4354 del 03.01.2013

Oggetto: tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni - misure legislative adottate con l'art. 9 del D.L. n. D.L. n. 78/2009 - necessità individuazione e pubblicazione misure organizzative.

Avuto riguardo al contenuto della disposizione di cui all'art.9 del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni con la legge 3 agosto 2009, n. 102 - con la quale, in attuazione di una specifica direttiva comunitaria, sono state introdotte nuove e stringenti misure destinate a garantire la tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni - la scrivente ha adottato la nota prot. n. 55751 del 25.01.2010, che ad ogni buon fine si rimette in allegato sotto la lettera "A".

Ivi, la scrivente ha svolto le proprie considerazioni in ordine ai profili di coerenza della disposizione citata rispetto all'ordinamento contabile degli enti locali - che alla data odierna persistono, non essendo intervenute *medio tempore* modifiche della norma - , nonché ai soggetti in capo ai quali deve ritenersi individuato l'obbligo di rendere nei provvedimenti che comportano impegni di spesa l'attestazione prevista circa la compatibilità dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Con la medesima missiva prot. n. 55751 del 25.01.2010, la scrivente aveva rappresentato la necessità che l'Amministrazione comunale provvedesse, in ottemperanza, peraltro, ad un preciso obbligo previsto dall'art.9 in parola, ad approvare "*le opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per*

somministrazioni, forniture ed appalti", che avrebbero dovuto essere pubblicate sul sito internet del Comune.

Non risulta che le dette misure organizzative siano state approvate dall'Amministrazione comunale *pro tempore*.

Ad integrazione dell'allegata segnalazione prot. n. 55751 del 25.01.2010, preme osservare che "il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti" è strettamente connesso alla effettiva e tempestiva riscossione delle entrate proprie iscritte nel bilancio.

Difatti, il problema che il piano dei pagamenti dovrebbe risolvere è soprattutto quello di garantire il pagamento del fornitore nel termine prescritto dalla legislazione vigente – sui cui relativi profili di applicazione ed interesse sono state adottate le note prott. n. 849060 del 28.11.2012 (Allegato "B") e n.858891 del 03.12.2012 (Allegato "C") – , obiettivo che può essere conseguito attraverso l'avvicinamento del bilancio di competenza a quello di cassa.

Ed in tale contesto si innesta il regime legale previsto dal D. Lgs. n.118/2011, che, tra l'altro, contempla un processo di graduale estensione ai Comuni del bilancio di cassa, che si realizza attraverso un nuovo principio di competenza finanziaria: gli accertamenti e gli impegni devono essere assunti nell'esercizio in cui le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate vengono a scadenza.

Quanto *supra* precisato, si ritiene necessario che l'Amministrazione comunale:

- adotti, ai sensi dell'art.9 citato, le opportune misure organizzative (che invero non appaiono di semplice individuazione) per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti ⁽¹⁾, le quali, una volta adottate, andranno pubblicate sul sito internet del Comune;

- assuma appropriate iniziative volte alla graduale applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. n.118/2001 – che comunque entreranno in vigore dal 2014 – , soprattutto dal profilo dell'armonizzazione dei flussi di cassa in entrata con quelli in uscita.



RAGIONIERE GENERALE
(Dot. Bohuslav Basile)

⁽¹⁾ Che, invero, come esposto nell'allegata nota della scrivente n. 849060 del 28.11.2012, è stato reso significativamente più gravoso dallo stringente regime legale recato dal D. Lgs. n.192/2012.



COMUNE DI PALERMO
RAGIONERIA GENERALE

C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

Via Roma, n.209 - 90133 PALERMO
Tel. 0917403601 - Fax 0917403699
Sito internet www.comune.palermo.it
E_MAIL ragioneriagenerale@comune.palermo.it

Al Sig. Direttore Generale

Al Sig. Segretario Generale

Ai Sig.ri Dirigenti

Al Collegio dei Revisori

E, p. c.

Al Sig. Sindaco
c/o Capo di Gabinetto

Ai Sig.ri Dirigenti della Ragioneria Generale

LORO SEDI

Prot. n. 55751 del 25.01.2010

Oggetto: tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni - misure legislative adottate con l'art. 9 del D.L. n. 78/2009.

Con la disposizione di cui all'art.9 del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni con la legge 3 agosto 2009, n. 102, sono state introdotte nuove e stringenti misure destinate a garantire la tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni [incluse nell'elenco adottato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del *comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311*, e quindi anche dei Comuni].

In particolare, la norma in commento, in attuazione di una specifica direttiva comunitaria, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, disciplina la formazione di nuove situazioni debitorie, al riguardo disponendo che le pubbliche amministrazioni (anche i Comuni), adottino (*rectius*: avrebbero dovuto adottare), entro il 31 dicembre 2009, le

opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti ⁽¹⁾.

Inoltre, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di *"debiti pregressi"*, è previsto a carico del "funzionario" che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, con avvertenza che la violazione dell'obbligo di accertamento di cui è cenno comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa.

Ancora, è previsto che nell'ipotesi che lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione debba adottare le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi.

La norma in commento – che evidentemente è stata redatta avendo come riferimento la contabilità dello Stato, anche per il riferimento al concetto di *"debito pregresso"*, sconosciuto all'ordinamento contabile dei Comuni – ancorché destinata a dare attuazione ad una direttiva comunitaria, non si concilia affatto con l'architettura dell'ordinamento contabile degli enti territoriali, che come noto è basato sulla contabilità finanziaria di competenza: il bilancio ha carattere autorizzatorio e non è contemplata la programmazione dei flussi finanziari. Ogni spesa va preceduta dall'assunzione dell'impegno e non può esistere impegno senza stanziamento di bilancio.

Occorre precisare, avuto riguardo a quella parte della norma che postula la necessità di evitare *"la formazione di debiti pregressi"*, che la specifica riguarda l'esigenza che venga accertato – da parte del dirigente che adotta l'impegno di spesa – che i pagamenti conseguenti all'adottato impegno di spesa siano compatibili con gli stanziamenti di bilancio. Sembra di poter affermare che non esiste rapporto tra formazione dei debiti pregressi e l'obbligo di velocizzare i pagamenti. Il mancato pagamento delle fatture non genera, nella contabilità dell'ente locale, la formazione di debiti pregressi, bensì debiti insoluti che continuano a gravare sul bilancio. Per debito pregresso – ammesso che nella contabilità anzidetta possa essere configurato – probabilmente si intendeva fare riferimento alla figura del debito fuori bilancio, che si circoscrive nell'adozione di una obbligazione giuridica priva di copertura finanziaria. Inoltre, su questa considerazione si può esprimere l'altra relativa ai rapporti tra il piano dei pagamenti e la sua congruità con gli stanziamenti di bilancio. Il riferimento non può che essere inteso – a parere di chi scrive – come riferito alla necessità di *"coprire"* preventivamente ogni obbligazione giuridica. È evidente che un piano dei pagamenti, più o meno articolato dalla presenza di un'unica liquidazione (si pensi ad una semplice fornitura) oppure da più pagamenti – (si pensi ai servizi o

⁽¹⁾ E', altresì, disposto che le misure adottate debbano essere pubblicate sul sito internet dell'amministrazione.

ai lavori pubblici), è inibito sul nascere se gli atti amministrativi (che riguardano ovviamente un impegno di spesa) adottati sono privi dell'attestazione sulla copertura finanziaria. E' impossibile che un piano dei pagamenti – conseguente all'impegno di spesa assunto – non sia compatibile con gli stanziamenti di bilancio. Ammettere che possa accadere il contrario, significa ritenere possibile che si rendano procedibili determinazioni a contrattare senza l'adeguata copertura finanziaria. *In re ipsa*, queste ipotesi determinano gravissime responsabilità per il soggetto competente ad adottare l'impegno spesa che – inopinatamente – dia seguito ad atti propedeutici di gara senza essersi preoccupato di verificare l'esistenza della risorsa finanziaria in bilancio destinata a tal fine. Intesa nella sua testualità, anche questo adempimento si sostanzia, quindi, in una classica regola della contabilità pubblica. Per dare un senso più innovativo alla disposizione, si potrebbe ritenere di leggere il riferimento alla compatibilità con gli stanziamenti collegandolo al successivo adempimento e quindi alla necessità – espressa dal dirigente che adotta l'impegno spesa – di attestare il rispetto delle regole della finanza pubblica. Una lettura così combinata conterrebbe inevitabili riferimenti al patto di stabilità ed al piano delle entrate e dei pagamenti in conto capitale, di inevitabile predisposizione, considerata la sua funzionalità rispetto al raggiungimento dell'obiettivo del patto di stabilità.

Ancora più evidente, invero, risulta la difficoltà di coordinare la disposizione in commento con le norme che disciplinano il patto di stabilità interno, che sono state (progressivamente) scritte dal legislatore senza mai occuparsi di renderle compatibili con il processo di formazione dei residui passivi relativi alla realizzazione delle opere pubbliche, che come noto dura anni.

Occorre, a questo punto, verificare se l'art.9 della legge 102/2009, oltre alle riferite criticità sul piano dei rapporti pagamenti/patto di stabilità, produce effetti sul contenuto dei pareri/visti espressi, in particolare, dal Ragioniere Generale.

Al riguardo, per le considerazioni che seguono, deve propendersi per la tesi negativa.

E' necessario sintetizzare il contenuto della prima parte della norma, che richiede al dirigente responsabile di servizio che adotta l'impegno di spesa ⁽²⁾ (soggetto che ovviamente non coincide con il Ragioniere Generale), *"l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio con le regole di finanza pubblica"* ⁽³⁾.

⁽²⁾ A ben vedere, in realtà la norma si applica già in fase di adozione della prenotazione di impegno spesa.

⁽³⁾ Non sia ritenuto superfluo sottolineare che le attestazioni sugli accertamenti richiesti dalla norma devono essere inseriti nelle determinazioni di impegno (e prenotazione) di spesa.

Il carattere perentorio non lascia adito a dubbi. Il senso è che ogni azione amministrativa intrapresa deve contenere non solo la procedura (da svolgere *secundum norma*), ma anche la garanzia per il fornitore che a richiesta di pagamento non si vedrà opporre problematiche, sia in relazione ai vincoli del patto, sia in relazione a pericolose scoperture e alla fattispecie del debito fuori bilancio, la cui definizione richiede comunque tempi lunghi che non possono ricadere a danno del fornitore.

Questa operazione è interamente svolta dal dirigente responsabile che adotta l'impegno, che verifica nella contabilità – con semplice interrogazione dei propri capitoli – l'esistenza delle risorse nel bilancio e che dovrebbe adottare il piano dei pagamenti.

Piani che non esistono e alla cui carenza si supplisce con l'attenta verifica che l'atto sia coperto finanziariamente.

Quindi, la copertura è confermata dal visto del Ragioniere Generale (il visto classico), ma viene a monte già appurata dal dirigente responsabile dell'impegno, il quale mai adotterebbe un atto senza l'accorgimento – almeno – di accertarsi della preesistenza del budget necessario.

Il problema che il piano dei pagamenti dovrebbe risolvere è soprattutto quello di garantire il pagamento del fornitore nel termine di trenta giorni (o secondo un termine più ampio concordato tra le parti e dedotto nel contratto) ⁽⁴⁾.

Da quanto argomentato, quindi, deve desumersene che il parere del Ragioniere Generale non muta affatto rispetto a quello originario se non per la necessità di una maggior attenzione nei controlli sugli elementi che arricchiscono il corredo degli atti gestionali adottati (maggior controllo che in realtà incombe su tutti i dirigenti responsabili).

Ma, a controprova che la "nuova" regola sulla velocizzazione dei pagamenti e che lo stesso patto di stabilità non costituiscono una esclusiva o siano appannaggio del solo Ragioniere Generale – e che non modificano in nessun modo i pareri e/o visti che questi deve rendere – valgono soprattutto le considerazioni che si andranno a svolgere e che riguardano l'aspetto probabilmente molto più delicato introdotto dalla norma, relativo all'accertamento della compatibilità dell'impegno con le regole della finanza pubblica.

Il rispetto del patto di stabilità impone una azione concertata.

⁽⁴⁾ A ben vedere, la norma non è affatto innovativa, atteso l'obbligo, sostanzialmente identico, già espresso nel D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, di attuazione della direttiva 2000/35/Ce (riferita alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali). Ma, in particolare, il richiamo più esplicito si rinviene nella successiva circolare ministeriale esplicativa del 14 gennaio 2003, n. 1. Con quest'ultima si è chiarito che gli obblighi derivanti dalla direttiva comunitaria impongono "da parte degli addetti ai centri di responsabilità, deputati agli acquisti, comportamenti e iniziative per velocizzare il sistema dei pagamenti relativi alle forniture di beni e servizi, pena l'aggravio di oneri per la finanza pubblica comportanti accertamento di responsabilità per danno all'erario". In maniera ancora più evidente in un passo successivo si puntualizza che "i dirigenti e gli addetti ai centri di costo delle amministrazioni e degli enti [...] provvederanno a snellire, anche mediante informatizzazione, le procedure seguite, dalla fase dell'ordinazione della spesa a quella del pagamento, ivi comprese tutte le fasi intermedie, concernenti il controllo della conformità e rispondenza dei beni e servizi ricevuti alle condizioni fissate nel contratto, nonché il controllo sulla prenotazione delle risorse necessarie, volti ad evitare l'accollo di maggiori costi che determinerebbero una lievitazione della spesa pubblica". Pertanto, un esplicito obbligo di accelerare la fase dei pagamenti risulta già presente nel nostro ordinamento giuridico

Una delle prime argomentazioni a sostegno della tesi che i soggetti maggiormente coinvolti dalla "innovazione" siano i responsabili dei settori finanziari sarebbe costituita dalla circostanza che l'articolo 9 e comunque la problematica della velocizzazione inciderebbe (come è vero che incide) negativamente sul patto di stabilità.

Pur vera la considerazione, il problema della norma non si risolve solamente in questo, tanto è vero che la disposizione riguarda anche gli enti non soggetti al patto.

È sì vero che l'obbligo di accertare la compatibilità dell'impegno spesa con la finanza pubblica coinvolge aspetti del patto, ma è altresì vero che grazie al meccanismo introdotto con le modifiche del patto per il 2009, questo non può ritenersi esclusiva prerogativa della Ragioneria Generale.

Il nuovo patto nella sua configurazione "mista" esige che vengano stabiliti gli accertamenti e gli impegni di parte corrente e le entrate e le spese in conto capitale "tollerabili" nel corso dell'esercizio finanziario per rispettare l'obiettivo del patto.

L'operazione consente di individuare l'obiettivo di contenimento, ed a tal fine è necessaria la redazione di un macro piano degli accertamenti/impegni.

Quanto *supra* precisato, in ogni caso occorre che l'Amministrazione comunale adotti, ai sensi dell'art.9 citato, le opportune misure organizzative (che invero non appaiono di semplice individuazione) per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, le quali, una volta adottate, andranno pubblicate sul sito internet del Comune.

Salvo l'eventuale diverso avviso del Sig. Direttore Generale e del Sig. Segretario Generale, si ritiene che sino a quando l'Amministrazione comunale non avrà individuato "le opportune misure organizzative" di cui alla norma in commento, la Ragioneria Generale non potrà chiedere che le Determinazioni dirigenziali di impegno spesa siano obbligatoriamente corredate della attestazione di cui all'art.9, comma 1, lett. a), n.2, del D.L. n.78/2009, mantenendo inalterata la procedura sino ad oggi seguita nel rilascio del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Si riporta in allegato il testo della norma in commento.



IL RAGIONIERE GENERALE
(Dott. Bohuslav Basile)

Allegato "A" alla nota n. 55751 del 25.01.2010

D.L. 1-7-2009 n. 78

Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 1° luglio 2009, n. 150.

Art. 9. Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni

1. Al fine di garantire la tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, in attuazione della direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, recepita con il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231:

a) per prevenire la formazione di nuove situazioni debitorie:

1. le pubbliche amministrazioni incluse nell'elenco adottato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, adottano entro il 31 dicembre 2009, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti. Le misure adottate sono pubblicate sul sito internet dell'amministrazione;

2. nelle amministrazioni di cui al numero 1, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente numero comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi. Le disposizioni del presente punto non si applicano alle aziende sanitarie locali, ospedaliere, ospedaliere universitarie, ivi compresi i policlinici universitari, e agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche trasformati in fondazioni;

3. allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, l'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio prevista per i Ministeri dall'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è effettuata anche dalle altre pubbliche amministrazioni incluse nell'elenco di cui al numero 1 della presente lettera, escluse le Regioni e le Province autonome per le quali la presente disposizione costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica. I risultati delle analisi sono illustrati in appositi rapporti redatti in conformità con quanto stabilito ai sensi del comma 1-quater del citato articolo 9 del decreto-legge n. 185 del 2008;

4. per le amministrazioni dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui alla presente lettera, secondo procedure da definire con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Per gli enti ed organismi pubblici non territoriali gli organi interni di revisione e di controllo provvedono agli analoghi adempimenti di vigilanza. I rapporti di cui al numero 3 sono inviati ai Ministeri vigilanti; per gli enti locali e gli enti del servizio sanitario nazionale i rapporti sono allegati alle relazioni rispettivamente previste nell'articolo 1, commi 166 e 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

b) in relazione ai debiti già in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ammontare dei crediti esigibili nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2008, iscritti nel conto dei residui passivi del bilancio dello Stato per l'anno 2009 ed in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, per somministrazioni, forniture ed appalti, è accertato, all'esito di una rilevazione straordinaria, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. I predetti crediti sono resi liquidabili nei limiti delle risorse rese disponibili dalla legge di assestamento di cui all' *articolo 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468*, relativa all'anno finanziario 2009.

1-bis. Le somme dovute da una regione commissariata ai sensi dell' *articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311*, e successive modificazioni, nei confronti di un'amministrazione pubblica di cui all' *articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni, sono regolate mediante intervento del tesoriere con delegazione di pagamento ai sensi degli articoli 1268 e seguenti del codice civile, che si determina automaticamente al momento del riconoscimento del debito da parte dell'amministrazione debitrice, da effettuare entro trenta giorni dall'istanza dell'amministrazione creditrice. Decorso tale termine senza contestazioni puntuali da parte della pubblica amministrazione debitrice, il debito si intende comunque riconosciuto nei termini di cui all'istanza.



AU. "B"



COMUNE DI PALERMO

RAGIONERIA GENERALE

C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

Via Roma, n. 209 - 90133 PALERMO
Tel. 091 7403601 - Fax 091 7403699
Site Internet www.comune.palermo.it
E-MAIL ragioneria.generale@comune.palermo.it

Al Sig. Segretario Generale

Ai Sigg. Dirigenti

Al Collegio dei Revisori

E, p. c.

Al Sig. Sindaco

Al Sig. Assessore al Bilancio

LORO SEDI

Prot. n. 849060 del 28.11.2012

OGGETTO: ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali – Decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192.

Come ampiamente annunciato dalla stampa specializzata, è stato pubblicato sulla G.U.R.I. n. 267 del 15 novembre 2012 il D. Lgs. n. 292 del 9 novembre 2012, che recepisce la Direttiva 2011/7/UE in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

Il termine per i pagamenti nelle transazioni commerciali tra imprese, e tra Pubbliche Amministrazioni e imprese, è fissato in 30 giorni.

Il Decreto, che innalza il tasso degli interessi legali di mora – che dal 7% è passato all'8% – , si applicherà ai contratti conclusi a partire dal 1° gennaio 2013.

Queste, in sintesi, sono le modifiche più evidenti apportate dall'art. 1 al D. Lgs. n. 231/02.

Nello specifico, il Decreto, sostituendo l'art. 1 del citato D. Lgs. n. 231/02, prevede l'applicazione delle sue disposizioni *"ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale"*.

E' totalmente novellato l'art. 2, rubricato *"Definizioni"*, nel quale per *"Pubblica Amministrazione"* sono intese le Amministrazioni di cui al comma 25 dell'art. 3 del D. Lgs. n. 163/06 e ogni altro soggetto tenuto al rispetto della disciplina di cui al D. Lgs. n. 163/06, c.d. *"Codice dei contratti"*.

Per quanto riguarda gli interessi moratori, il novellato art. 4 prevede la seguente decorrenza senza che sia necessaria la costituzione in mora:

a) 30 giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;

b) 30 giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;

c) 30 giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;

d) 30 giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.

Quando in una transazione commerciale è debitore una Pubblica Amministrazione, è consentita la pattuizione di un termine superiore a quelli sopra riportati, comunque non superiore a 60 giorni, allorquando *"quando ciò sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione"*.

E' novellato anche l'art. 5, che, rubricato *"Saggio degli interessi"*, prevede la seguente determinazione del tasso di riferimento:

a) per il primo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° gennaio di quell'anno;

b) per il secondo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° luglio di quell'anno.

Con il Decreto in esame sono stati sostituiti anche gli artt. 6 e 7 del D. Lgs. n.231/02, che prevedono, rispettivamente, il diritto del creditore di richiedere il rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte, e la nullità delle clausole relative al termine di pagamento, al saggio degli interessi e al risarcimento dei costi per il recupero, *"quando risultano gravemente inique in danno del creditore"*.

Il D. Lgs. n. 192/12 prevede la nullità della clausola di predeterminazione o la modifica della data di ricevimento della fattura quando "debitore" è una Pubblica Amministrazione.

Si segnala che i nuovi tempi di pagamento legislativamente imposti non sono compatibili con quelli con i quali vengono incassate le entrate del bilancio comunale,

circostanza, questa, concretamente suscettibile di configurare l'obbligo del pagamento da parte del Comune, a titolo di sanzione, di pesanti interessi di mora, e quindi, in definitiva, di potenziali profili di pregiudizio del pubblico erario.

Va sottolineato, infatti, che le entrate proprie del Comune (tributarie e patrimoniali), sono strutturalmente riscaldate in percentuale per condizioni oggettive, e ciò nonostante a fronte degli importi accertati sussista un credito certo assistito da un titolo giuridico idoneo.

A titolo meramente esemplificativo, con riferimento alla TARSU, si osserva che dai conti di gestione prodotti da Serit Sicilia S.p.a. per la Provincia di Palermo (che risultano parificati fino al 2010 ed in corso di parifica per il 2011), pari al 90% del carico complessivo iscritto a ruolo per tutte le provincie d'Italia - dato, questo, che può pertanto ritenersi statisticamente rappresentativo - la percentuale di riscossione a 5 anni dall'accertamento dell'entrata si attesta su valori che oscillano tra il 66 e il 75%, e che analogamente può riferirsi, ma con percentuali di riscossione significativamente inferiori, per le altre entrate patrimoniali riscaldate, circostanza questa che impone la strutturale iscrizione nel bilancio di un adeguato fondo svalutazione crediti.

Nelle more che l'Amministrazione comunale individui le misure necessarie per dare attuazione all'illustrato nuovo vincolo ai tempi di pagamento, ciascuna funzione dirigenziale avrà cura di inserire in tutti i futuri contratti relativi alle forniture di beni o alle prestazioni di servizi contro il pagamento di un prezzo la previsione espressa che il Comune di Palermo si avvarrà - per la circostanza che riscuote le entrate proprie strutturalmente in percentuale - del termine di pagamento di sessanta giorni (art.4, comma 4, del D. Lgs. n.231/2002) e, per quanto possibile, di un termine pari a 30 giorni per l'accertamento della conformità delle merci e dei servizi alle previsioni contrattuali.

Di tali misure occorrerà darsi formale atto nei provvedimenti dirigenziali di impegno.

Al Sig. Segretario Generale si chiede l'indizione di una conferenza dei dirigenti volta alla illustrazione del D. Lgs. n.192/2012, anche ai fini dell'applicazione dell'art.9 del D.L. n.78/2009, sulla quale si rinvia alla nota della scrivente prot. n. 55751 del 25.01.2010 (Allegato "A").



IL RAGIONIERE GENERALE
(Dott. Bohuslav Basile)



COMUNE DI PALERMO
RAGIONERIA GENERALE

C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

Via Roma, n.209 - 90133 PALERMO
Tel. 0917403601 - Fax 0917403699
Sito internet www.comune.palermo.it
E_MAIL ragioneriagenerale@comune.palermo.it

Ai Sigg. Dirigenti

E, p. c. Al Sig. Segretario Generale

LORO SEDI

Prot. n. 858891 del 03.12.2012

OGGETTO: ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali - Decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192 - integrazione circolare interna prot. n. 849060 del 28.11.2012.

Con prot. n. 849060 del 28.11.2012, la scrivente ha provveduto ad illustrare il nuovo stringente regime previsto per il pagamento nelle transazioni commerciali alla luce delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 292 del 9 novembre 2012.

Si segnala che al fine di tutelare l'erario comunale, nelle more che l'Amministrazione comunale individui le misure necessarie per dare attuazione all'illustrato nuovo vincolo ai tempi di pagamento, ciascuna funzione dirigenziale avrà cura di inserire in tutti i futuri contratti relativi alle forniture di beni o alle prestazioni di servizi contro il pagamento di un prezzo la previsione espressa che il Comune di Palermo si avvarrà - per la circostanza che riscuote le entrate proprie strutturalmente in percentuale - del termine di pagamento di sessanta giorni (art.4, comma 4, del D. Lgs. n.231/2002) e, per quanto possibile, di un termine pari a 30 giorni per l'accertamento della conformità delle merci e dei servizi alle previsioni contrattuali.

Di tali misure occorrerà darsi formale attestazione nei provvedimenti dirigenziali di impegno, in assenza della quale la scrivente provvederà alla loro restituzione.



IL RAGIONIERE GENERALE
(Dott. Bonusla Basile)